



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 70	di data 14/04/22

Oggetto: ART. 175 COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premessi che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

pagina 1/5

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

rilevato che al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 risulta applicata una quota dell'avanzo di amministrazione presunto per un importo pari ad euro 628.094,55;

verificato in particolare che è stata applicata, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio, una quota della parte accantonata (Fondo rischi per spese di soccombenza) per un importo pari a euro 100.000,00 ed una quota della parte vincolata 2021 per un importo complessivo pari a euro 528.094,55, derivante, per euro 198.750,00, da vincoli derivanti da trasferimenti e per euro 329.344,55 da altri vincoli;

visto che con deliberazione n. 16 del 31 gennaio 2022 la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Approvazione aggiornamento prospetto relativo all'avanzo presunto di amministrazione per applicazione delle quote vincolate e/o accantonate del risultato di amministrazione nelle more dell'approvazione del rendiconto di gestione" da cui emerge un risultato di amministrazione presunto ammontante ad euro 28.827.863,20 così suddiviso:

Fondi accantonati: Euro 14.784.254,60

Fondi vincolati: euro 3.463.383,46

Fondi destinati agli investimenti: Euro 4.915.949,05

Fondi liberi: euro 5.664.276,09;

considerato che con determina della Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali 10.02.2022 n. 13/033 si è proceduto all'applicazione della quota di avanzo vincolato per l'importo di euro 88.883,05, derivante da stanziamenti di bilancio di esercizi precedenti corrispondenti a entrate vincolate (altri vincoli);

considerato che con determina della Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali 21.02.2022 n. 13/035 si è proceduto all'applicazione della quota di avanzo vincolato per l'importo di euro 2.985,00, derivante da stanziamenti di bilancio di esercizi precedenti corrispondenti a entrate vincolate (vincoli derivanti da trasferimenti da PAT relativi a contributi per Progetto Voucher Sportivo nell'esercizio 2021);

considerato che, tenendo conto della parta di avanzo vincolato già applicata al bilancio di previsione 2022 pari ad euro 528.094,55 (euro 198.750,00 derivante da vincoli da trasferimenti ed euro 329.344,55 derivante da altri vincoli), dell'importo di euro 88.883,05 (entrate vincolate da altri vincoli) ed euro 2.985,00 (entrate – vincoli da trasferimenti) l'importo che rimane da applicare al bilancio di previsione 2022 di avanzo vincolato è pari ad euro 2.843.420,86;

considerato che all'interno della voce "Fondi vincolati – Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili", che ammonta ad euro 1.409.812,27, è ricompresa la somma di euro 218.322,02 derivante da stanziamenti di bilancio degli esercizi precedenti corrispondenti ad entrate vincolate derivanti da sanzioni accertate su strade extraurbane;

preso atto che l'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 quinquies;

visto l'art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000 e s.m. secondo cui [...] /e

variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai Dirigenti se previsto dal Regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal Responsabile finanziario [...]”;

vista la richiesta pervenuta dalla Provincia Autonoma di Trento con nota di data 11 gennaio 2022 prot. n. 6483, che richiede il versamento del 50% delle sanzioni derivate dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, a favore della P.A.T., ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis del Codice della Strada, con riferimento all'esercizio finanziario 2021;

considerato che ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2019, indicante: “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, prescrive che il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, Codice della Strada, debba avvenire entro il giorno 30 aprile di ogni anno, facendo riferimento alle somme incassate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

vista la nota del Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone di data 21 marzo 2022 prot. n. 77380, con la quale vengono comunicati gli incassi relativi alle violazioni dei limiti di velocità relativi all'anno 2021, nell'importo complessivo di euro 279.426,88, e l'importo del versamento alla Provincia Autonoma di Trento, pari al 50%, è di euro 139.713,44;

verificato che l'importo di euro 120.000,00 è già stato impegnato dal Corpo di Polizia Locale con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2021 n. 6/83 e conservato tra i residui;

preso atto che il Corpo di Polizia Locale Trento-Monte Bondone con nota inviata al Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali in data 14 aprile 2022 prot. n. 104033 richiede di applicare al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per l'esercizio 2022, la quota vincolata del risultato di amministrazione, per la somma di euro 19.713,44, relativa ad entrate vincolate derivanti da leggi e da principi contabili;

considerato che si rende necessario procedere alla variazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per l'esercizio 2022, applicando l'avanzo vincolato per la somma complessiva di Euro 19.713,44 a favore del seguente capitolo di spesa:

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

MACROAGGREGATO 4 – Trasferimenti correnti

- cap. 214 “POLIZIA LOCALE : TRASFERIMENTI A PAT – QUOTA SANZIONI STRADE EXTRAURBANE” - P.Fin. U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome: + euro 19.713,44;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

considerato che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile economico-finanziario è preposto, tra l'altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione;

dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall'art. 27 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.121.2016 n. 136;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2016 n. 6;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - Prot. C_L378|S005|306169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater , lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa illustrate, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, consistente nell'applicazione della quota di avanzo vincolato per l'importo di euro 19.713,440 derivante da stanziamenti di bilancio degli esercizi precedenti corrispondenti a entrate vincolate (vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili), variando gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sia di competenza che di cassa, così come indicato nell'Allegato n. 1 – Variazione di bilancio elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- di prendere atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 1. rispettano il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 2 – "Quadro generale riassuntivo" e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 3 – "Equilibri di bilancio" entrambi elaborati dal Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. nei quali si richiama la presente, che, firmati dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- di variare conseguentemente, ai sensi dell'art. 175, comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 così come risulta dall'Allegato n. 4 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione, elaborato dal Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che, firmato dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- di dare comunicazione della presente determinazione alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1 - Variazione di bilancio

Allegato n. 4 - Variazione Piano Esecutivo di Gestione

Allegato n. 2 - Quadro generale riassuntivo

Allegato n. 3 - Equilibri di bilancio

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 14/04/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 70	di data 14/04/22

Oggetto: ART. 175 COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 14 aprile 2022